Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 152 del 5 luglio 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 luglio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

SOMMARIO

1954

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1954, n. **12.**
Costituzione del comune di Pellizzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 17, *del* 2 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Castello, Pellizzano e Termenago, già Comuni autonomi soppressi con regio decreto 27 luglio 1928, numero 1929, ed aggregati a quello di Ossana, vengono nuovamente staccate dal predetto Comune e costituite insieme in un nuovo Comune avente per capoluogo e denominazione Pellizzano.

Art. 2.

Il comune di Ossana viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1928, n. 1929, con capoluogo Ossana.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 giugno 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1954, n. **13.**
Modifica della denominazione del comune di Prato Venosta in quella di Prato allo Stelvio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 17, *del* 2 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico.

La denominazione del comune di Prato Venosta è modificata in quella di Prato allo Stelvio già preesistente all'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1953, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 giugno 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1954, n. **14.**
Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 17, *del* 2 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Viene istituito un fondo speciale a favore delle piccole imprese commerciali, delle società cooperative di consumo e dei pubblici esercizi. Tale fondo è destinato ad assicurare, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutta la loro durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con Istituti di credito convenzionati per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili dell'azienda, escludendo qualsiasi concorso per l'acquisto di merci destinate alla rivendita.

Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese di primo impianto.

Art. 2.

Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge le piccole imprese commerciali e cooperative di consumo in possesso di una licenza per il commercio stabile al dettaglio di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di pubblica sicurezza per la vendita di analcoolici, alcoolici, e superalcoolici, i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi e pensioni, per il miglioramento delle attrezzature della parte della azienda adibita a ristorante, caffè, bar, purchè non abbiano in nessun caso già usufruito di agevolazioni o contributi previsti per il miglioramento delle attrezzature alberghiere, in applicazione della legge regionale 2 maggio 1952, n. 20.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge si considera piccola impresa commerciale quella che si avvale dell'opera diretta del titolare e dei rispettivi familiari o al massimo di un corpo

di prestatori non superiore a cinque unità compresi i familiari; detta limitazione si applica pure nei confronti delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

Inoltre i beneficiari devono aver esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune sede della impresa.

Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di pubblica sicurezza, di eventuali interruzioni dell'attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa.

Art. 4.

Il limite massimo del prestito che può fruire del concorso da parte della Regione è stabilito nell'importo di lire tre milioni.

Nel caso che più imprese appartengano ad un unico titolare, il limite della somma di cui al comma precedente, non può essere complessivamente superato, anche frazionando il prestito fra le varie imprese.

Art. 5.

Il concorso sui prestiti contratti con Istituti di credito — fissato nella quota del 4,50 per cento dell'ammontare originario del prestito, per ogni annualità – non può superare il periodo di mesi quaranta e sarà corrisposto direttamente agli Istituti di credito sovvenzionatori.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito operanti nella Regione speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso e delle altre modalità da osservarsi nella concessione dei prestiti.

Art. 7.

Le somme date a prestito, per godere del concorso regionale, devono essere interamente impiegate nel miglioramento delle attrezzature delle aziende. Nel caso che dette somme avessero destinazione diversa, verrà revocato il contributo regionale.

Art. 8.

La concessione del concorso, come la determinazione dell'ammontare e della durata dello stesso, è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione provinciale competente per territorio.

Il Presidente della Giunta regionale nominerà, per un biennio, con proprio decreto, i componenti delle due Commissioni provinciali di Trento e Bolzano, ciascuna delle quali risulterà formata da:

a) l'Assessore regionale all'industria e commercio, con funzioni di presidente;

b) un Assessore provinciale;

c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;

d) un rappresentante della Camera di commercio;

e) due rappresentanti dei commercianti;

f) un rappresentante dei pubblici esercenti;

g) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

L'Assessore provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta e, in caso di assenza del presidente della Commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) saranno designati dalle rispettive associazioni sindacali.

Fungerà da segretario delle due Commissioni un funzionario dell'Amministrazione regionale.

Ai componenti le Commissioni spetta il compenso stabilito dalla legge regionale di data 5 gennaio 1954, n. 1.

La composizione della Commissione provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 9.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200 milioni, ripartita come segue:

a carico dell'esercizio 1954	L.	50.000.000
a carico dell'esercizio 1955	»	75.000.000
a carico dell'esercizio 1956	»	75.000.000

Per l'esercizio 1954 verrà utilizzata la somma di L. 50.000.000 stanziata al cap. 45 dello stato di previsione della spesa della Regione per il detto esercizio finanziario.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 10.

Con deliberazione della Giunta regionale, gli stanziamenti annuali saranno ripartiti a metà fra le due provincie di Trento e Bolzano e potranno essere anticipati in una o più rate agli Istituti di credito convenzionati, in quote proporzionali agli importi messi a disposizione dagli stessi per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1954 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. 45 fondi speciali «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso a favore del commercio» L. 50.000.000

a) *in aumento*:

Cap. 132-*bis* «Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi» L 50.000.000

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 giugno 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1954, n. 15.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1954, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (1° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 18, *del* 9 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti

Ala:

il 300 % sulla sovrimposta terreni;
il 25 % sull'imposta consumo bevande vinose;
il 40 % sull'imposta consumo superalcoolici;

Brentonico:

il 25 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Calliano

il 250 % sulla sovrimposta terreni;

Centa

il 250 % sulla sovrimposta terreni;
il 250 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % sull'imposta consumo vino;

Cimone

il 100 % sulla sovrimposta terreni;
il 25 % sull'imposta consumo vino;
il 50 % sulle altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Isera

il 700 % sulla sovrimposta terreni;

Ivano Fracena:

il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 500 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Nanno:

il 200 % sulla sovrimposta terreni;
il 25 % sull'imposta di consumo sulle bevande alcooliche;

Nomi:

il 700 % sulla sovrimposta terreni;

Rabbi

il 600 % sulla sovrimposta terreni;
il 25 % sull'imposta consumo vino;

Roverè della Luna:

il 400 % sulla sovrimposta terreni;

Stenico:

il 750 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 25 % su tutte le voci della tariffa dell'imposta di consumo;

Strigno:

il 25 % sull'imposta consumo bevande vinose;
il 50 % su tutte le altre voci della tariffa sull'imposta di consumo esclusa la energia elettrica;

Tassullo:

il 200 % sulla sovrimposta terreni;
il 25 % sull'imposta di consumo bevande vinose e carni importate;
il 50 % sull'imposta consumo superalcoolici;

Trambilleno

il 200 % sulla sovrimposta terreni;
il 200 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

Villa Agnedo

il 400 % sulla sovrimposta fondiaria;
il 400 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 luglio 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1954, n. **16**.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1954, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (2° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 18, *del* 9 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabili dalle leggi vigenti

Aldeno:

il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 400 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 25 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Benesello:

il 200 %, sulla sovrimposta terreni;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Bleggio Inferiore:

il 25 % sull'imposta consumo bevande vinose;

Cavedine:

il 300 % sulla sovrimposta terreni;
il 300 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, con esclusione dell'energia elettrica e dei maiali destinati al consumo familiare;

Dro:

il 25 % su tutte le imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Garniga:

il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 500 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 25 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo esclusa l'energia elettrica;

Lavis

il 400 % sulla sovrimposta terreni;

Ledro:

il 200 % sulla sovrimposta terreni;

Nave San Rocco:

il 1000 % sulla sovrimposta terreni;
il 1000 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

Pannone:

il 700 % sulla sovrimposta terreni;
il 700 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 20 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo esclusa l'energia elettrica;

Tenna:

il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 50 % sull'imposta di consumo sulle bevande vinose;
il 25 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Tenno:

il 200 % sulla sovrimposta terreni;
il 200 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 25 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo esclusa l'energia elettrica.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 luglio 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1954, n. 17.
Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1954, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (3° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 18, *del* 9 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti.

Bleggio Superiore:
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Borgo Valsugana:
il 100 % sulla sovrimposta terreni;
il 50 % sull'imposta consumo vino, vino spumante, mosto naturale, mosto cotto, mosto concentrato, vinello, mezzo vino, posca e agresto, sidro e altre bivande ricavate dalla frutta, uva destinata alla vinificazione; liquori, acquaviti, alcool, estratti ed essenze anche non contenenti alcool, per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi; dolciumi, cacao, surrogati del cacao e cioccolato, biscotti e prodotti similari di qualità comune, pasticceria fresca, confetture, caramelle, frutta candita, biscotti fini e dolci in genere, gelati; profumeria solida e liquida non alcoolica, profumeria liquida alcoolica, pellicceria;
il 25 % sull'imposta consumo formaggi e latticini, ricotta, burro e surrogati del burro;
il 20 % sull'imposta consumo carni, con esclusione dei suini ad uso particolare nonchè della mortadella di qualità comune e delle costine affumicate;

Giovo:
il 400 % sulla sovrimposta terreni;

Lasino:
il 300 % sulla sovrimposta terreni;

Pomarolo:
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusi i maiali ad uso familiare e l'energia elettrica;

Villa Lagarina:
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 500 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Volano:
il 600 % sulla sovrimposta terreni;
il 600 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 luglio 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1954, n. 18.
Modifica della circoscrizione territoriale del comune di San Lorenzo in Banale con la costituzione del comune di Dorsino.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 18, *del* 9 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Andogno, Dorsino e Tavodo, un tempo Comuni autonomi ed aggregate al comune di San Lorenzo in Banale con regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2508, vengono staccate dal predetto Comune e costituite insieme in un nuovo Comune avente per denominazione e capoluogo Dorsino.

Art. 2.

Il comune di San Lorenzo in Banale viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2508.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 luglio 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1954, n. 19.
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 19, *del* 16 *luglio* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni speciali

Art. 1.

Sono convalidati gli uniti decreti (*omissis* allegati 1, 2, 3 e 4) del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 26 maggio 1951, n. 15 del 28 luglio 1951, n. 20 del 13 ottobre 1951 e

n. 26 del 9 dicembre 1951, con i quali sono stati effettuati prelevamenti, per l'importo complessivo di L. 24.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel cap. 39 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951, e ne è stata disposta l'assegnazione ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1951

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1951, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 3.337.819.884
delle quali furono riscosse » 2.354.194.602

e rimasero da riscuotere L. 983.625.282

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1951, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 3.878.195.676
delle quali furono pagate » 1.102.210.670

e rimasero da pagare L. 2.775.985.006

Art. 4.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1951 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	3.337.819.884
Spesa	»	3.108.195.676
Avanzo effettivo	L.	229.624.208

Entrate e spese per movimento di capitali:

Entrata	L.	—
Spesa	»	770.000.000
Disavanzo per movimento di capitali	L.	770.000.000

Riepilogo generale:

Entrata	L.	3.337.819.884
Spesa	»	3.878.195.676
Disavanzo finale	L.	540.375.792

Entrate e spese residue dell'esercizio 1950

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1950 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 2.046.391.431
delle quali furono riscosse » 1.720.298.070

e rimasero da riscuotere L. 326.093.361

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1950 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.665.320.451
delle quali furono pagate » 625.265.690

e rimasero da pagare L. 1.040.054.761

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1951 (art. 2)	L.	983.625.282
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	326.093.361
Residui attivi al 31 dicembre 1951	L.	1.309.718.643

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1951 (art. 3)	L.	2.775.985.006
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	»	1.040.054.761
Residui passivi al 31 dicembre 1951	L.	3.816.039.767

Situazione finanziaria

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 197.551.752 l'avanzo dell'esercizio 1951, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrata dell'esercizio finanziario 1951			L.	3.337.819.884
Utilizzo dell'avanzo dell'esercizio 1949 (leggi regionali 15 settembre 1951, n. 8 e 15 dicembre 1951, n. 19)			»	671.048.759
Diminuzione nei residui passivi, e cioè accertati al				
1° gennaio 1951	L.	1.732.199.236		
31 dicembre 1951	«	1.665.320.451		
			»	66.878.785
			L.	4.075.747.428

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1951	L.	3.878.195.676
Avanzo dell'esercizio 1951	»	197.551.752
	L.	4.075.747.428

Disposizioni finali

Art. 10.

Con successive leggi regionali sarà determinato l'impiego dell'avanzo risultante nell'art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 luglio 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* BISIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1954, n. 20.

Impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1951 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 20, del 30 luglio* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi previsti dalla legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, recante norme per l'impiego dei fondi destinati alla attività turistica, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1954, l'ulteriore spesa di L. 15.000.000 da fronteggiarsi mediante prelievo di una pari somma dall'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1951.

Art. 2.

Viene autorizzato in aumento della somma già inscritta sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario, l'ulteriore stanziamento di L. 25.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti.

Alla copertura dello stesso si provvede con l'avanzo di bilancio dell'esercizio 1951.

Art. 3.

E' autorizzata, nell'esercizio finanziario 1954, l'erogazione a favore di ciascuna delle provincie di Trento e di Bolzano dell'importo di L. 15.000.000 a titolo di contributo straordinario nelle spese per lavori di sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali.

Il contributo sarà concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sentita la Giunta medesima.

Alla complessiva spesa di L. 30.000.000 si provvede mediante impiego di una pari somma dell'avanzo del bilancio dell'esercizio 1951.

Art. 4.

E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 77.551.752 sul cap. n. 140 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

All'onere di cui sopra si fa fronte con l'avanzo di bilancio dell'esercizio 1951.

Art. 5.

Ad integrazione della somma già iscritta sul cap. 142 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 50.000.000, da prelevarsi dall'avanzo del bilancio dell'esercizio 1951.

Art. 6.

E' approvato l'integrale impiego, secondo i precedenti articoli, dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1951, nell'ammontare di L. 197.551.752 come segue:

1) Spese per l'attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica della Regione	L.	15.000.000
2) Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale	»	25.000.000
3) Contributo straordinario nelle spese per la sitemazione ed asfaltatura di strade provinciali	»	30.000.000
4) Contributi per opere pubbliche di interesse regionale	»	77.551.752
5) Contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni deficitari	»	50.000.000
Totale	L.	197.551.752

Art. 7.

Nello stato di previsione dell'entrata — tabella *A* — per l'esercizio finanziario 1954 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Avanzo di bilancio accertato per l'esercizio finanziario 1951	L.	197.551.752

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1954 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 89. — Spese per l'attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica della Regione (legge Regionale 30 aprile 1952, n. 18)	L.	15.000.000
Cap. n. 128. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 137-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario di L. 15.000.000 a ciascuna delle provincie di Trento e di Bolzano nelle spese per lavori di sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali	»	30.000.000
Cap. n. 140. — Contributi nella misura massima del 50 % per la esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3)	»	77.551.752
Cap. n. 142. — Contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni deficitari	»	50.000.000
Totale	L.	197.551.752

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* dello Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 luglio 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1954, n. 21.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 20, del 30 luglio* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata — tabella *A* — per l'esercizio finanziario 1954 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Diritti sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere della Regione (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3)	L.	500.000
Cap. n. 2-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche		*per memoria*
Cap. n. 4-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi netti delle aziende patrimoniali della Regione	»	7.050.586
Cap. n. 18. — Proventi derivanti dalle inserzioni e dalla vendita del *Bollettino Ufficiale* della Regione	»	1.000.000
Cap. n. 23-*bis* (di nuova istituzione). — Quota dei contributi governativi spettante alla Regione per la partecipazione finanziaria nella produzione di films cortometraggi	»	4.000.000

Cap. n. 24. — Vendita di beni immobili L. 30.800.000

Cap. n. 24-*bis* (di nuova istituzione). — Provento della vendita di terreni del demanio forestale della Regione, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale medesimo (art. 121 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) » 10.500.000

Totale L. 53.850.586

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* per l'esercizio finanziario 1954 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 44. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 24 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17) L. 20.749.414

b) *In aumento*:

Cap. n. 7 — (modificata la denominazione). — Fondo per spese di carattere eccezionale manifestazioni e celebrazioni pubbliche » 2.000.000

Cap. n. 1. — Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori per spese di rappresentanza » 1.400.000

Cap. n. 30-*bis* (di nuova istituzione). — Personale del Corpo forestale dello Stato: spese per il servizio sanitario (legge 4 maggio 1951, n. 538) » 200.000

Cap. n. 32 — Spese per il funzionamento degli uffici centrali: spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 34. — Spese per l'acquisto di libri, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 35 (modificata la denominazione). — Spese per arredamento, acquisto mobili, macchine da scrivere e calcolatrici per gli Uffici centrali e periferici » 8.000.000

Cap. n. 36. — Affitto di locali, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 37. — Spese di acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automobili, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 61. — Spesa per manifestazioni e pubblicazioni interessanti il settore silvo-pastorale; compilazione di elaborati, ecc. » 500.000

Cap. n. 62 (modificata la denominazione). — Spese per il funzionamento degli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste, degli Uffici provinciali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, dei Comitati provinciali per la caccia e del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca della Venezia Tridentina. Manutenzione ordinaria di locali » 800.000

Cap. n. 71. — Quota di compartecipazione della Regione al Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro » 250.000

Cap. n. 88. — Spese, contributi e sussidi per manifestazioni sportive di interesse turistico » 1.000.000

Cap. n. 115. — Spese e contributi per la esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto o la costruzione di immobili e per manutenzione straordinaria, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'attuazione di un piano straordinario di propaganda per le aziende termali di Levico-Vetriolo e Roncegno » 1.000.000

Cap. n. 119-*bis* (di nuova istituzione). — — Sussidio straordinario alle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano per studi diretti a coordinare l'azione delle categorie del settore agricolo-forestale ai fini di una più vasta e razionale applicazione in regione delle varie leggi nazionali e regionali recanti provvidenze a favore del settore medesimo » 4.000.000

Cap. n. 119-*ter* (di nuova istituzione). — Commissioni tecniche e Sezioni specializzate istituite per la valutazione dell'equità dei canoni di affitto dei fondi rustici e la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari. Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, gettoni di presenza e spese di funzionamento (legge 4 agosto 1948, n. 1094 e 18 agosto 1948, n. 1140 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574) L. 250.000

Cap. n. 129. — Spese per progettazione di opere forestali, indagini, studi e rilevamento di zone da adibirsi a colture forestali » 700.000

Cap. n. 135-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario al Consorzio dei comuni giudicariesi per l'attività da svolgere in difesa degli interessi delle popolazioni delle valli *omonime nei confronti dei complessi idroelettrici* » 1.000.000

Cap. n. 158-*bis* (di nuova istituzione). — Acquisto di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale della Regione *per memoria*

Cap. n. 158-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale della Regione, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 » 10.500.000

Totale L. 74.600.000

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 18. — Fondo per spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale.

Cap. n. 46. — Spese per il funzionamento degli Uffici agrari provinciali e periferici e delle Stazioni agrarie sperimentali. Manutenzione ordinaria locali.

Cap. n. 93. — Spese per il funzionamento degli Uffici provinciali derivazioni acque. Manutenzione ordinaria locali.

Cap. n. 95. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio distrettuale minerario. Manutenzione ordinaria locali.

Cap. n. 97. — Spese per il funzionamento degli Uffici tavolari. Manutenzione ordinaria locali.

Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento degli Uffici provinciali delle cooperative. Manutenzione ordinaria locali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 luglio 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1954, n. 22.

Partecipazione della Regione alla costituzione della Società per la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque radioattive di Merano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 20, del 30 luglio* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata disporre e concludere, con il rispetto delle norme seguenti, la partecipazione della Regione alla costituzione di una Società per azioni per la valorizzazione e lo sfruttamento, mediante la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali ed eventualmente mediante

forniture agli esercizi alberghieri, delle acque radioattive ed oligominerali di Merano esistenti nelle zone indicate all'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui alla presente legge, la Regione conferisce al capitale di fondazione della costituenda Società il diritto di concessione delle acque radioattive ed oligominerali sito in località denominata « S. Vigilio » in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcines, Cermes e Naturno e delle sorgenti Tivoli, in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena, provincia di Bolzano.

I diritti di concessione sulle sorgenti di acque radioattive ed oligominerali che venissero eventualmente scoperte nel territorio dei Comuni citati al comma precedente saranno dalla Regione conferiti alla Società in conformità a quanto previsto agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge.

Art. 3.

Lo statuto della Società, di cui al precedente art. 1, deve essere approvato dal Consiglio regionale e prevedere un'adeguata rappresentanza della Regione negli organi di amministrazione ed in quelli di controllo.

Art. 4.

Il valore dei conferimenti di cui all'art. 2 e la relativa consistenza azionaria sono fissati in seguito ad accertamento da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite d'accordo tra i partecipanti alla Società.

E' riservata alla Regione la facoltà di ulteriori conferimenti in capitale con conseguente aumento della consistenza azionaria e della partecipazione agli organi della Società.

Art. 5.

La concessione di cui all'art. 2 ha la stessa durata della costituenda Società.

In caso di anticipato scioglimento della Società, la concessione s'intende revocata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 — ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 luglio 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1954, n. 23.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1954 a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (4° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 21, *del* 7 *agosto* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

Arco:
il 100 % sulla sovrimposta terreni;
il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 40 % sull'imposta consumo bevande vinose;
il 25 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Pergine:
il 100 % sulla sovrimposta terreni;
il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Riva:
il 400 % sulla sovrimposta terreni;
il 400 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % sull'imposta consumo bevande vinose;

Rovereto:
il 500 % sulla sovrimposta terreni;
il 500 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % sull'imposta consumo bevande vinose e uva destinata alla vinificazione;
il 25 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica e il gas.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Trento, addì 5 agosto 1954

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 28 giugno 1954, n. 3.

Nomina dei membri di 23 Commissioni locali per i masi chiusi, ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 21, *del* 7 *agosto* 1954).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

Visti gli articoli 37, 38 e 47 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 maggio 1954, n. 442-*bis*, sulla scelta dei presidenti delle Commissioni locali per i masi chiusi e dei loro sostituti;

Viste le proposte dei nominativi presentate dai Consigli comunali in conformità a quanto disposto alla lettera *b*) dell'art. 38, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Viste le proposte dei nominativi presentate dalle Giunte municipali in conformità a quanto disposto al secondo comma dell'art. 47, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Considerato che la Giunta provinciale a norma dell'art. 37 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, ha ridotto per taluni Comuni il numero delle Commissioni locali per i masi chiusi proposto dai Comuni stessi;

Su proposta dell'Assessore provinciale all'agricoltura;

Decreta

la nomina dei componenti delle Commissioni locali per i masi chiusi previste dagli articoli 37, 38 e 47 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, nei Comuni, nei Comuni catastali e nelle frazioni sottoindicate:

BOLZANO

Comuni catastali di Bolzano e Gries:

a) Tessmann dott. Friedrich fu Ernst, Bolzano, presidente;

Widmann Franz di Josef, Bolzano, sostituto del presidente;

b) Schmidt Paul fu Anton, Gries, primo membro;
Mayr Alois fu Heinrich, Bolzano, sostituto;
c) Emeri dott. Claudio di Lino, Bolzano, secondo membro;
Vinatzer dott. Ernst fu Johann, Bolzano, sostituto.

Comune catastale di Dodiciville:

a) Tessmann dott. Friedrich fu Ernst, Bolzano, presidente;
Widmann Franz di Josef, Bolzano, sostituto del presidente;
b) Mayr Josef fu Josef, Dodiciville, primo membro;
Riegler Alois fu Anton, San Pietro, sostituto;
c) Emeri dott. Claudio di Lino, Bolzano, secondo membro;
Vinatzer dott. Ernst fu Johann, Bolzano, sostituto.

BRESSANONE

Comune catastale di Bressanone, Millan, Sarnes, Albes ed Elvas:

a) Stanek dott. Hans fu Otto, Bressanone, presidente;
rev. Widmann Josef fu Simon, Bressanone, sostituto del presidente;
b) Nussbaumer Johann fu Josef, Bressanone, primo membro;
Tauber Franz fu Franz, Bressanone, sostituto;
c) Prosch Johann fu Michael, Bressanone, secondo membro;
Neumann Leo fu Leo, Bressanone, sostituto.

Comuni catastali di Sant'Andrea in Monte ed Eores:

a) Stanek dott. Hans fu Otto, Bressanone, presidente;
rev. Widmann Josef fu Simon, Bressanone, sostituto del presidente;
b) Prosch Johann fu Josef, Sant'Andrea, primo membro;
Mantinger Johann fu Josef, Eores, sostituto;
c) Prosch Johann fu Michael, Bressanone, secondo membro;
Neumann Leo fu Leo, Bressanone, sostituto.

Comune catastale di Monteponente:

a) Stanek dott. Hans fu Otto, Bressanone, presidente;
rev. Widmann Josef fu Simon, Bressanone, sostituto del presidente;
b) Mitterrutzner Peter fu Peter, Monteponente, primo membro;
Huber Anton di Johann, Monteponente, sostituto;
c) Prosch Johann fu Michael, Bressanone, secondo membro;
Neumann Leo fu Leo, Bressanone, sostituto.

CAMPO DI TRENS

Comune catastale di Trens:

a) Siller dott. Franz fu Franz, Vipiteno, presidente;
Markart Josef fu Josef, Campo di Trens, sostituto del presidente;
b) Mayr Josef fu Josef, Trens, secondo membro;
Moser Christian di Christian, Trens, sostituto;
c) Volgger Karl fu Josef, Trens, secondo membro;
Rainer Franz fu Johann, Trens, sostituto.

CHIUSA

a) Dorner dott. Romedius fu Franz, Chiusa, presidente;
Seefelder cav. Karl fu Ludwig, Chiusa, sostituto del presidente;
b) Gfader Anton fu Anton, Castell Chiusa, primo membro;
Pramstrahler Josef fu Josef, Gudon, sostituto;
c) Kerschbaumer Josef fu Josef, Velturno, secondo membro;
Prader Josef fu Josef, Chiusa, sostituto.

CORVARA

a) Kostner Franz fu Thomas, Corvara, presidente;
Moling Josef fu Konstantin, La Valle, sostituto del presidente;
b) Kostner Josef fu Josef, Corvara, primo membro;
Declara Vigilio fu Giuseppe, Corvara, sostituto;
c) Kostner Franz fu Peter, Corvara, secondo membro;
Alfreider Alois fu Franz, Corvara, sostituto.

GLORENZA

a) Grasser dott. Franz fu Martin, Malles, presidente;
Pohl Alois fu Peter Paul, Silandro, sostituto del presidente;
b) Schwarz Rudolf fu Rudolf, Glorenza, primo membro;
Zoderer Anton fu Johann, Glorenza, sostituto;
c) Sagmeister Michael fu Sebastian, Glorenza, secondo membro;
Rainalter Hermann fu Franz, Glorenza, sostituto.

MAGRE'

a) Tessmann dott. Friedrich fu Ernst, Bolzano, presidente;
Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, sostituto del presidente;
b) Stimpfl Peter fu Valentin, Faogna, primo membro;
Cassar Arthur di Alexander, Magrè, sostituto;
c) Schwarz Otto di Hermann, Magrè, secondo membro;
Merlo Arturo di Desiderio, Magrè, sostituto.

MALLES

Frazioni di Malles, Tarces, Laudes e Clusio:

a) Grasser dott. Franz fu Martin, Malles, presidente;
Pohl Alois fu Peter Paul, Silandro, sostituto del presidente;
b) Stocker Ignaz fu Anton, Malles, primo membro;
Pobitzer Johann fu Josef, Clusio, sostituto;
c) Punter Josef fu Eduard, Malles, secondo membro;
Agathle Johann fu Angelo, Clusio, sostituto.

Frazioni di Burgusio, Slingia, Planol, Piavenna ed Ultimo Alsago:

a) Grasser dott. Franz fu Martin, Malles, presidente;
Pohl Alois fu Peter Paul, Silandro, sostituto del presidente;
b) Theiner Josef fu Ferdinand, Alsago, primo membro;
Winkler Josef fu Josef, Planol, sostituto;
c) Patscheider Josef di Elisabeth, Slingia, secondo membro;
Gerstl Josef fu Johann, Amberg, sostituto.

Frazione di Mazia:

a) Grasser dott. Franz fu Martin, Malles, presidente;
Pohl Alois fu Peter Paul, Silandro, sostituto del presidente;
b) Kofler Josef fu Josef, Mazia, primo membro;
Heinisch Josef di Josef, Malga di Mazia, sostituto;
c) Stocker Alois fu Josef, Mazia, secondo membro;
Gunsch Jakob fu Engelbert, Mazia Alpe, sostituto.

MONTAGNA

a) Tessmann dott. Friedrich fu Ernst, Bolzano, presidente;
Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, sostituto del presidente;
b) Wegscheider Josef fu Josef, Montagna, primo membro;
Terleth Anton di Gottfried, Montagna, sostituto;
c) Bersi dott. Ruggero fu Adolfo, Montagna, secondo membro;
Tschöll Johann fu Eduard, Montagna, sostituto.

RACINES

Frazioni di Mareta, Ridanna e Telves:

a) Siller dott. Franz fu Franz, Vipiteno, presidente;
Markart Josef fu Josef, Campo Trens, sostituto del presidente;
b) Obex Alois fu Peter, Mareta, primo membro;
Wild Alois fu Alois, Telves, sostituto;
c) Volgger Siegfried di Siegfried, Ridanna, secondo membro;
Kinzner Josef fu Josef, Telves, sostituto.

Frazioni di Racines di Fuori, Racines di Dentro, Valgiovo e Casateia:

a) Siller dott. Franz fu Franz, Vipiteno, presidente;
Markart Josef fu Josef, Campo Trens, sostituto del presidente;

b) Rainer Anton fu Josef, Racines di Fuori, primo membro;
Schwazer Josef fu Josef, Casateia, sostituto;
c) Eller Karl fu Johann, Valgiovo, secondo membro;
Lanthaler Johann fu Johann, Racines di Dentro, sostituto.

SELVA MOLINI

Frazioni di Selva Centro e Selva di Fuori:

a) Steger Franz fu Franz, Campo Tures, presidente;
Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, sostituto del presidente;
b) Prenn Johann di Josef, Selva Molini, primo membro;
Ausserhofer Johann fu Johann, Selva Molini, sostituto;
c) Strauss Johann fu Johann, Selva Molini, secondo membro;
Kirchler Alfons fu Peter, Selva Molini, sostituto.

Frazione di Lappago:

a) Steger Franz fu Franz, Campo Tures, presidente;
Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, sostituto del presidente;
b) Mairamtinkhof Heinrich fu Josef, Lappago, primo membro;
Unterhofer Josef fu Jakob, Lappago, sostituto;
c) Reichegger Paul fu Paul, Lappago, secondo membro;
Mittermair Josef fu Josef, Lappago, sostituto.

SILANDRO

Comuni catastali di Silandro, Covelano, Vezzano e Monte Tramontana:

a) Grasser dott. Franz fu Martin, Malles, presidente;
Pohl Alois fu Peter Paul, Silandro, sostituto del presidente;
b) Frischmann Johann fu Johann, Silandro, primo membro;
Dietel Martin fu Josef, Covelano, sostituto;
c) Noggler Anton fu Josef, Silandro, secondo membro;
Schuster Franz fu Franz, Vezzano, sostituto.

Comuni catastali di Corcies e Montemezzodì:

a) Grasser dott. Franz fu Martin, Malles, presidente;
Pohl Alois fu Peter Paul, Silandro, sostituto del presidente;
b) Wellenzohn Josef fu Johann, Corces, primo membro;
Telfser Mathias fu Josef, Montemezzodì, sostituto;
c) Lechthaler Mathias fu Mathias, Corces, secondo membro;
Oberegelgsbacher Viktor fu Georg, Corces, sostituto.

VALLE DI CASIES

Comune catastale di Colle:

a) Strobl Franz fu Johann, Dobbiaco, presidente;
Rainer dott. Karl fu Josef, Monguelfo, sostituto del presidente;
b) Schwingshackl Andreas fu Anton, Colle, primo membro;
Steinmar Vinzenz fu Anton, Colle, sostituto;
c) Stoll Josef fu Peter, Casies, secondo membro;
Felderer Johann fu Thomas, Casies, sostituto.

Comune catastale di Santa Maddalena:

a) Strobl Franz fu Johann, Dobbiaco, presidente;
Rainer dott. Karl fu Josef, Monguelfo, sostituto del presidente;
b) Kahn Johann fu Josef, Santa Maddalena, primo membro;
Niederhofer Johann fu Anton, Santa Maddalena, sostituto;
c) Stoll Josef fu Peter, Casies, secondo membro;
Felderer Johann fu Thomas, Casies, sostituto.

Comune catastale di San Martino:

a) Strobl Franz fu Johann, Dobbiaco, presidente;
Rainer dott. Karl fu Josef, Monguelfo, sostituto del presidente;
b) Huber Peter fu Johann, San Martino, primo membro;
Hofmann Johann fu Johann, San Martino, sostituto;
c) Stoll Josef fu Peter, Casies, secondo membro;
Felderer Johann fu Thomas, Casies, sostituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 28 giugno 1954

Il Presidente della Giunta provinciale
AVV. KARL ERCKERT

in sostituzione
(*Ing. Alois Pupp*)

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Registro n. 1, foglio n. 3. — MAROTTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 29 maggio 1954, n. 6.

Modificazioni al regolamento organico per il personale non di ruolo dell'Amministrazione provinciale.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 21, del 7 agosto* 1954).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48 n. 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione 18 maggio 1954, n. 645/6-1 della Giunta provinciale, recante modificazioni al vigente regolamento organico per il personale non di ruolo dell'Amministrazione provinciale;

Decreta:

L'articolo n. 2 della deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 1948, n. 340/1-I, modificata con deliberazione 11 agosto 1948, n. 340/3-I, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 29 ottobre 1948, sub n. 29301/II *b*, è sostituito dal seguente:

« Al personale non di ruolo, che abbia maturato un anno di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione, è concesso un congedo ordinario annuale di riposo della durata di trenta giorni, in una o più riprese.

Il congedo non fruito entro l'anno, non potrà essere conglobato con quello dell'anno successivo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 maggio 1954

Il Presidente della Giunta provinciale
Dott. REMO ALBERTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti della provincia di Trento, registro n. 1, foglio n. 52. — VAGLIVIELLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 19 luglio 1954, n. 8.

Modificazioni al regolamento organico e di servizio degli agenti stradali della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 21, del 7 agosto* 1954).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48 n. 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione 2 luglio 1954, n. 645/8.I, della Giunta provinciale, recante modificazioni al vigente regolamento organico e di servizio degli agenti stradali della provincia di Trento;

Decreta:

L'art. 12 del regolamento organico e di servizio degli agenti stradali della provincia di Trento, deliberato dal Rettorato provinciale in seduta 10 aprile 1930, n. 1171/19.IX, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 13 giugno 1930, sub n. 22420/II.*a*, è sostituito dal seguente:

« A ciascun agente stradale che abbia maturato un anno di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale sarà concesso annualmente un congedo di quindici giorni in una o più riprese ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 19 luglio 1954

Il Presidente della Giunta provinciale
Dott. REMO ALBERTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1954
Registro n. 1, *foglio n.* 68. — AMABILINO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1954, n. 24.
Servizio antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 23, *del* 30 *agosto* 1954).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Servizio antincendi ha lo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere per pubbliche calamità.

Il Servizio antincendi, nella Regione Trentino-Alto Adige, è posto alla dipendenza e rispettivamente sotto il controllo della Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente.

Al Servizio regionale antincendi sovraintendono:
l'ispettore regionale, con sede in Trento presso la Giunta regionale e gli ispettori provinciali con sede presso le Giunte provinciali di Trento e Bolzano.

Ad esso provvedono:

1) i Corpi dei vigili del fuoco permanenti (Corpi permanenti) nelle città capoluogo di provincia Trento e Bolzano;
2) i Corpi dei vigili del fuoco volontari (Corpi volontari) dei Comuni della Regione;
3) le squadre antincendi aziendali.

Art. 2.

L'ispettore regionale del Servizio antincendi:

a) dà le direttive generali agli ispettori provinciali per tutto ciò che concerne l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi;

b) provvede all'esame, allo studio ed alle proposte concernenti il coordinamento delle norme che disciplinano il Servizio regionale antincendi con quelle che disciplinano il Servizio nazionale antincendi;

c) impartisce le istruzioni di massima per le caratteristiche dei materiali tenendo presenti i criteri dell'unificazione;

d) compie gli studi e le rilevazioni statistiche e propone i provvedimenti necessari in ordine alle questioni tecniche ed organizzative di indole generale inerenti al servizio;

e) dà le direttive per i corsi di istruzione e di addestramento dei comandanti, sottufficiali e vigili, motoristi e macchinisti, dei Corpi volontari e delle squadre aziendali;

f) promuove i provvedimenti atti a consolidare la solidarietà fra i vigili del fuoco ed a mantenere vivo lo spirito di Corpo curandone le tradizioni.

Nel disimpegno di tali sue funzioni l'ispettore regionale si serve della collaborazione dei presidenti delle Unioni provinciali e di zona dei Corpi volontari dei vigili del fuoco eventualmente costituite a norma del successivo art. 22.

Art. 3.

Gli ispettori provinciali con sede presso le Giunte provinciali di Trento e Bolzano, oltre a coadiuvare l'ispettore regionale, hanno il comando dei Corpi permanenti; essi, entro la circoscrizione della rispettiva Provincia:

a) organizzano e dirigono tecnicamente ed amministrativamente i servizi dei Corpi permanenti della rispettiva Provincia in base alle direttive dell'ispettore regionale;

b) provvedono al controllo dei locali da adibire a depositi ed industrie pericolose della rispettiva Provincia prima della concessione della licenza d'esercizio da parte dell'autorità competente;

c) provvedono al controllo dei locali da adibire a pubblico spettacolo;

d) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche di incendio e degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione incendi;

e) controllano l'osservanza delle disposizioni in quelle materie di prevenzione incendi;

f) fanno parte quali membri di diritto della Commissione edilizia del Comune capoluogo di Provincia;

g) eseguono le prescrizioni che venissero date dai competenti organi statali in materie che non siano di competenza regionale connesse con il Servizio antincendi ed intervengono in quei casi in cui la legge demanda ai vigili del fuoco il controllo e la sorveglianza;

h) sorvegliano l'organizzazione e l'andamento dei Corpi volontari e delle squadre aziendali sotto le direttive dell'ispettore regionale;

l) esaminano prima dell'esecuzione, i progetti per la costruzione di acquedotti.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) gli ispettori provinciali possono avvalersi dell'opera dei dirigenti dei vigili del fuoco volontari.

Art. 4.

I Corpi permanenti svolgono la loro attività alle dipendenze degli ispettori provinciali che sono funzionari della Regione. Per quanto concerne i soccorsi tecnici in caso di pubbliche calamità, gli ispettori provinciali ed i Corpi permanenti eseguono le disposizioni emanate dalle rispettive Provincie a norma del combinato disposto dagli articoli 11 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Ciascuno dei due Corpi permanenti ha un proprio organico e propria gestione finanziaria sotto la sorveglianza della rispettiva sezione del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 31.

Alla gestione si provvede:

a) con i contributi dei comuni di Trento e Bolzano, ciascuno per il rispettivo Corpo permanente; questi contributi sono fissati annualmente dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione nella misura minima della metà e massima di due terzi della spesa complessiva sostenuta l'anno precedente;

b) coi proventi delle prestazioni a pagamento dei rispettivi Corpi permanenti;

c) mediante integrazione dalla Cassa regionale antincendi.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'ispettore provinciale deve rendere conto della gestione al Consiglio di amministrazione.

Le Amministrazioni provinciali, ove la Giunta regionale ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione degli ispettori provinciali, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili. La prestazione d'opera da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi.

Art. 5.

La Regione provvede a dotare i Corpi permanenti, delle caserme e degli altri locali occorrenti per il funzionamento delle officine, per il ricovero degli automezzi, dei locali per la istruzione e per gli ufficiali, come pure per l'alloggio del comandante.

Le officine saranno attrezzate in modo che nelle medesime possano essere eseguite, occorrendo, le riparazioni e le manu-

tenzioni di macchine, attrezzi e materiali vari, in dotazione dei Corpi volontari delle provincie, dietro rimborso delle spese vive di materiale e dei pezzi di ricambio.

Presso il Corpo permanente si effettuano, d'ordine e secondo le istruzioni date dall'ispettore provinciale, corsi di istruzione e di addestramento dei comandanti, sottufficiali e motoristi dei Corpi volontari.

Art. 6.

L'intervento dei Corpi permanenti in occasione di incendi od altre calamità è gratuito nell'ambito dei comuni di Trento e Bolzano.

Qualora la gravità del caso lo richieda, i comandanti dei Corpi volontari, come pure i sindaci, possono richiedere l'intervento del Corpo permanente del capoluogo della propria Provincia; in tal caso la prestazione è pure gratuita.

Art. 7.

Il ruolo tecnico ufficiali ed i ruoli sottufficiali e vigili distinti per i due Corpi permanenti sono stabiliti nella annessa tabella *A*.

L'ispettore provinciale e il vice comandante del Corpo permanente di Bolzano devono dimostrare di avere la conoscenza orale e scritta della lingua tedesca. I sottufficiali e vigili devono avere la conoscenza della lingua tedesca, adeguata alle esigenze di servizio.

Nelle assunzioni di personale al Corpo permanente di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione del Corpo stesso alla consistenza dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano.

A tale fine i concorsi per il grado iniziale saranno banditi riservando a ciascuno dei gruppi etnici della Provincia un proporzionato numero di posti che consenta di raggiungere gradualmente nella composizione del Corpo il rapporto di cui al comma precedente. I posti riservati ad un gruppo che restassero vacanti, potranno essere coperti da concorrenti dell'altro gruppo in possesso dei requisiti richiesti.

Alla nomina del personale addetto al Servizio antincendi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 31.

Art. 8.

L'ispettore regionale del Servizio antincendi, i due ispettori provinciali e i vice comandanti dei Corpi permanenti sono scelti tra gli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tal fine il Presidente della Giunta regionale può chiedere al Ministero dell'interno il comando presso il Servizio regionale di ufficiali che abbiano i necessari requisiti. La immissione degli ufficiali nel ruolo regionale di cui al primo comma dell'articolo precedente viene deliberata dalla Giunta regionale ed attuata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa dimissione dal ruolo statale.

Alla nomina dell'ispettore regionale e degli ispettori provinciali si può provvedere anche mediante promozione di ufficiali appartenenti al ruolo regionale.

Art. 9.

Alla nomina dei vigili permanenti si provvede mediante concorso per titoli ed esami riservati ai giovani che abbiano prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma della legge 13 ottobre 1950, n. 913. A tale fine, previa intesa fra il Presidente della Giunta regionale ed i Ministeri competenti, i Corpi permanenti di Trento e di Bolzano si considerano parte del Corpo nazionale. Nella assegnazione ai medesimi devesi tener conto del disposto di cui al terzo comma dell'art. 7.

I vigili permanenti del Servizio regionale con almeno cinque anni di anzianità, previa intesa fra il Presidente della Giunta regionale e il Ministero dell'interno, possono essere ammessi annualmente a frequentare il corso di allievi sottufficiali presso le Scuole centrali antincendi. Per la nomina a vice brigadiere si provvede mediante concorso per titoli tra i vigili risultati idonei al corso allievi sottufficiali. I vigili scelti sono nominati per anzianità, su proposta dei comandanti dei Corpi. I posti di brigadiere sono conferiti per anzianità congiunta al merito ai vice brigadieri che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado.

Per la nomina a marescialli di 3ª classe si provvede mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità ed i vice brigadieri che abbiano almeno sette anni di anzianità nel grado. I posti di maresciallo di 2ª e 1ª classe sono conferiti per scrutinio di merito ai marescialli che ricoprono il grado immediatamente inferiore da almeno tre anni.

Art. 10.

Il regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 701, e successive modificazioni, vale per il personale permanente del Servizio regionale.

Le sanzioni disciplinari riservate in detto regolamento al comandante del Corpo sono di competenza dell'ispettore regionale e degli ispettori provinciali.

La Commissione di disciplina prevista nel regolamento di cui sopra è costituita, per la Regione Trentino-Alto Adige, dall'ispettore regionale del Servizio antincendi, che la presiede, e dai due ispettori provinciali. Un funzionario amministrativo dell'Assessorato competente esercita le funzioni di segretario della Commissione di disciplina.

Art. 11.

Il personale permanente del Servizio regionale antincendi cessa dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Regione e i comuni di Trento e Bolzano possono assumere, senza concorso, in altri posti di ruolo e fino al raggiungimento del 65° anno di età, il personale che all'atto della cessazione dal servizio attivo ne faccia domanda.

In tal caso esso conserva il trattamento economico goduto al momento del raggiungimento dei limiti di età, eccezion fatta per gli assegni concessi in relazione alla particolare rischiosità del Servizio antincendi.

Art. 12.

Il personale permanente del Servizio regionale antincendi gode del trattamento economico spettante ai pari grado e con eguale anzianità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai fini del trattamento di quiescenza esso gode degli stessi benefici concessi agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restando a carico della Regionale l'eventuale eccedenza del trattamento di riposo spettante rispetto a quello conferito dagli Istituti di previdenza.

Art. 13.

Salvo quanto disposto per le due Città capoluogo di provincia, il servizio di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici viene esercitato dai Comuni della Regione in conformità alle direttive ed istruzioni emanate dal competente ispettore provinciale.

Il Consiglio comunale può emanare regolamenti per prevenire il pericolo di incendi e formare una apposita Commissione per la prevenzione di incendi. Il sindaco del Comune, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza nel pubblico interesse, deve adottare i provvedimenti contingenti per la difesa dal pericolo di incendi o di calamità pubbliche.

Art. 14.

Agli effetti della regolare manutenzione delle camere da fumo e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in ciascun Comune il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini.

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale del sindaco che sente la Giunta comunale o la Commissione antincendi, ove esiste. Per l'esecuzione dei lavori di spazzacamino il territorio comunale può essere suddiviso in zone, come pure i territori di più Comuni possono essere riuniti in unica zona. A ciascuna zona deve essere assegnato uno spazzacamino regolarmente autorizzato, sentita l'Associazione provinciale dell'artigianato.

Le norme e le tariffe per la spazzatura dei camini sono stabilite, sentita l'Associazione provinciale dell'artigianato, con apposito regolamento comunale ove non sia provveduto con regolamento provinciale.

Art. 15.

In ogni Comune viene costituito almeno un Corpo volontario, dipendente dal sindaco o dall'Assessore delegato al Servizio antincendi. Nei Comuni capoluoghi di provincia i Corpi volontari dipendono tecnicamente e per l'impiego dagli ispettori provinciali.

Con apposito provvedimento il Consiglio comunale deve stabilire se nel Comune sono da istituirsi uno o più Corpi, nonchè la forza numerica e la composizione dei medesimi, sentito il comandante dei vigili del fuoco locale e l'ispettore provinciale.

Art. 16.

Il comandante ed il vice comandante dei Corpi volontari sono nominati dal sindaco su designazione del Corpo; la designazione avviene mediante elezione da parte dei membri del Corpo. La nomina deve essere approvata dall'ispettore provinciale. In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio il Consiglio comunale può revocare con deliberazione motivata il comandante o vice comandante del Corpo.

Il comandante del Corpo volontario, fa parte di diritto della Commissione edilizia, ed ove esiste, della Commissione antincendi del rispettivo Comune. Ove esistano più Corpi volontari nello stesso Comune entra a far parte delle Commissioni di cui sopra il comandante competente per territorio.

Art. 17.

Per l'organizzazione e l'attività dei Corpi volontari i Consigli comunali emaneranno regolamenti attenendosi al regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale.

Ferma restando la competenza delle Giunte provinciali, le deliberazioni dei Consigli comunali in materia antincendi devono venir comunque comunicate all'ispettore provinciale.

Qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzionamento tecnico, la Giunta regionale può, sentito il sindaco, disporre lo scioglimento del Corpo volontario.

Art. 18.

L'iscrizione al Corpo volontario si effettua su invito pubblico del sindaco. Qualora per mancanza di iscrizioni, non possa venir costituito in un Comune il Corpo volontario, od il numero dei componenti fosse inferiore a quello fissato dal Consiglio comunale, il sindaco rivolge pubblico appello agli abitanti ad iscriversi per il servizio volontario nel Corpo comunale.

Quando l'appello del sindaco non raggiunga l'effetto voluto e non si arrivi alla costituzione volontaria di un consorzio con un Comune vicino, per il disimpegno del Servizio antincendi, la Giunta provinciale può disporre che il Comune venga unito in consorzio ad uno o più Comuni, regolando anche il riparto delle spese tra i Comuni consorziati.

La Giunta provinciale provvederà su proposta del Comune interessato o dell'ispettore provinciale, il quale deve essere in ogni caso sentito. Si osservano al riguardo, per quanto applicabili, le disposizioni in vigore relative ai consorzi tra Comuni.

Art. 19.

I Corpi volontari possono sempre di propria iniziativa intervenire in caso di incendi, o calamità nei Comuni limitrofi. Essi devono intervenire, su richiesta, la quale può essere fatta dal comandante del Corpo volontario o dal sindaco del Comune colpito. L'intervento può essere disposto anche dall'ispettore provinciale.

In caso di perdita derivante dall'impiego, la retribuzione giornaliera deve essere rimborsata al vigile, dietro sua richiesta, dal proprio Comune.

Nel raggio di km. 10 dalla sede del Corpo l'intervento è gratuito; per interventi richiesti oltre tale distanza le spese derivanti al Corpo dall'intervento sono da rimborsarsi dal Comune nel quale l'intervento ha avuto luogo. Alla spesa per lo spegnimento di incendi di boschi devono concorrere oltre al proprietario del fondo colpito, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà.

Art. 20.

I Comuni devono provvedere a fornire ai Corpi volontari i locali adatti per il Servizio antincendi e per la custodia e manutenzione di tutti gli attrezzi e materiali in dotazione al Corpo, all'installazione e alla manutenzione degli idranti stradali a seconda delle possibilità del rispettivo acquedotto, al rifornimento idrico più appropriato alle possibilità locali, nonchè alla installazione di eventuali apparecchi di allarme in conformità alle direttive emanate dal rispettivo ispettore provinciale.

Nelle concessioni, riconoscimenti e rinnovazioni di diritti di utenza di acque pubbliche dovrà essere assicurato per i Comuni il quantitativo d'acqua necessario agli scopi antincendi.

Art. 21.

I comandanti dei Corpi volontari compilano entro il mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente imputandovi anche i proventi diretti. Nel bilancio, oltre alle spese per i consumi dei Corpi, deve essere previsto il fabbisogno per la manutenzione, per l'acquisto e per la rinnovazione ordinaria delle pompe, macchine, attrezzi e uniformi necessarie per l'equipaggiamento del Corpo.

Il Consiglio comunale, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale, approva il bilancio ed il finanziamento della spesa relativa. Entro il mese di gennaio di ogni anno i comandanti devono presentare il rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere delle spese poste dalla presente legge a carico dei Comuni o di privati in caso di incendi di boschi sono decise in via amministrativa dalle rispettive Giunte provinciali.

Art. 22.

Allo scopo di promuovere e curare lo spirito di solidarietà e di emulazione fra i Corpi volontari comunali, di incrementare l'interesse generale del servizio, di agevolare l'attività assistenziale in favore dei vigili e delle loro famiglie, i Corpi volontari comunali possono costituirsi in Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionali.

Gli statuti delle Unioni sono approvati dalla Giunta regionale, sentito l'ispettore regionale.

L'ispettore regionale e rispettivamente gli ispettori provinciali, secondo direttive dell'ispettore regionale, possono valersi dell'opera delle Unioni per l'organizzazione, l'istruzione ed il coordinamento delle attività dei Corpi volontari.

Art. 23.

La Giunta regionale, su proposta dell'ispettore regionale, stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano, a proprio carico, avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale di detto servizio, nonchè le caratteristiche degli impianti e dei materiali ed il numero dei vigili la cui presenza nella azienda deve essere costante.

Le squadre sono formate da dipendenti dell'azienda idonei al Servizio antincendi e non facenti parte dei Corpi volontari comunali.

Esse dipendono dalla direzione dell'azienda, responsabile verso l'ispettore provinciale, cui spetta il controllo e l'istruzione tecnica.

Nel caso di incendi di particolare gravità nel Comune ove si trova l'azienda, l'ispettore provinciale o il comandante del Corpo volontario o il sindaco possono chiedere l'intervento, a carico del Comune, delle squadre aziendali.

Art. 24.

Il comandante del Corpo permanente o volontario competente per territorio, dirige l'opera di spegnimento o di soccorso, e tutti i Corpi dei vigili del fuoco, che intervengono per coadiuvare nell'opera, devono sottostare ai suoi ordini; se il Corpo permanente interviene fuori del Comune capoluogo, la direzione spetta al comandante del Corpo permanente, coadiuvato in ciò dal comandante del Corpo competente per territorio.

In mancanza dell'intervento del Corpo competente per territorio, il comando e la direzione dell'opera di spegnimento o di soccorso vengono assunti dal comandante del Corpo volontario giunto per primo sul luogo.

Art. 25.

Qaundo in caso di incendio o di calamità pubbliche, per evitare pericoli o danni maggiori, il comandante competente, a suo giudizio insindacabile, lo ritenga necessario, egli può ordinare la demolizione di costruzioni o di parti di esse.

Art. 26.

Nel caso di incendio o di calamità pubblica tutti gli abitanti del Comune e anche coloro che vi si trovano di passaggio, in quanto siano atti al lavoro e non esistano pericoli per i propri beni, sono obbligati, a richiesta del sindaco o del comandante competente, a prestare gratuitamente la propria opera, a mettere a disposizione attrezzi atti a spegnere o a facilitare lo spegnimento degli incendi e alla salvezza dei beni, con diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 27.

Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

a) l'opera tecnica di soccorso in caso di pubbliche calamità quali improvvise o minaccianti rovine di edifici, frane, piene, alluvioni, scoppi di depositi di materale esplosivo e simili;

b) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

c) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il servizio di soccorsi tecnici si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti.

Art. 28.

I servizi di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti per gli assistiti, salvo quanto previsto dall'art. 19.

Sono invece a pagamento:

a) i soccorsi tecnici prestati su richiesta di enti o di privati dopo cessata l'urgenza;

b) le visite, i controlli e gli interventi per speciali servizi di vigilanza obbligatori o richiesti ai fini della prevenzione incendi.

I proventi per i servizi resi dai Corpi volontari a norma del precedente articolo sono attribuiti ai rispettivi bilanci.

Art. 29.

Gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, godono degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica nell'uso per servizio dei trasporti di competenza comunale o regionale.

I vigili del fuoco volontari sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme coi distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado dagli stessi rivestito. I criteri per la foggia delle uniformi ed i distintivi da portarsi sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 31, sentita la competente autorità militare, rispettando le tradizioni locali.

Gli automezzi comunque in dotazione al Servizio regionale antincendi, previa intesa fra il Presidente della Giunta regionale e il Ministero dell'interno, sono immatricolati nel registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salva restando la proprietà degli stessi alla Regione od ai Comuni della Regione.

Art. 30.

E' istituita la Cassa regionale antincendi con gestione autonoma, il cui bilancio, comprensivo di quello dei Corpi permanenti, fa parte come allegato del bilancio regionale.

Le entrate della Cassa regionale antincendi, sono costituite:

a) dal contributo sui premi di assicurazione contro gli incendi;

b) dalle rendite e dai contributi eventuali di enti e privati;

c) dalla assegnazione integrativa della Regione.

Art. 31.

La Cassa regionale antincendi è amministrata da un Consiglio composto dall'Assessore regionale competente che lo presiede, dall'ispettore regionale e da quelli provinciali antincendi, da un membro nominato da ciascuna Giunta provinciale, dai sindaci dei capoluoghi di Provincia e di due Comuni rurali per ogni Provincia e dai presidenti delle Unioni provinciali dei Corpi volontari.

Il Consiglio di amministrazione può funzionare in sezioni provinciali sotto la presidenza dell'Assessore regionale e coll'intervento dell'ispettore regionale. In tal caso la presidenza può essere delegata anche al competente membro della Giunta provinciale.

Il Consiglio di amministrazione funge anche da organo consultivo della Regione in materia antincendi.

Art. 32.

Le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella Regione, sono tenute a versare alla Cassa regionale antincendi, limitatamente ai contratti in essere su beni siti nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

L'ammontare di tale contributo è fissato al principio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente, da denunziarsi dalle società entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente; con lo stesso decreto sono fissate le modalità ed i termini del versamento del contributo stesso.

Art. 33.

Con le entrate della Cassa regionale antincendi si provvede:

a) ad integrare la gestione finanziaria dei Corpi permanenti delle città capoluogo di Provincia;

b) a corrispondere le indennità temporanee e permanenti al personale permanente e volontario infortunato in servizio e per causa di servizio, ivi comprese le persone chiamate a prestare la propria opera a norma dell'art. 26 della presente legge, ed a corrispondere a terzi i risarcimenti dovuti per danni arrecati a persone o cose dai mezzi meccanici in servizio di istituto.

Il regolamento determinerà le misure delle indennità per invalidità temporanea e permanente da corrispondere al personale delle varie categorie e gradi e alle persone obbligate a prestare la propria opera ai sensi del precedente art. 26, nonchè le modalità di documentazione degli infortuni e della liquidazione delle indennità stesse. In ogni caso il trattamento non sarà inferiore a quello attualmente goduto, nè a quello applicato dall'I.N.A.I.L.

Nel caso di malattia contratta nell'adempimento del loro servizio dai vigili volontari non assicurati contro le malattie, il regolamento determinerà le misure perchè venga loro assicurata la relativa assistenza medica e sanitaria in misura non inferiore a quella prevista dalle Casse di malattia di Trento e Bolzano.

Il Consiglio di amministrazione accerta le somme da riscuotere dai terzi per danni arrecati ai mezzi meccanici di istituto;

c) a integrare le spese per il Servizio antincendi dei Comuni le cui possibilità finanziarie sono tali da non permettere loro di provvedere adeguatamente. A tale fine la Giunta regionale assegna, su proposta del Consiglio di amministrazione, annualmente, un importo di eguale ammontare alle due Giunte provinciali di Trento e Bolzano, che ne deliberano la erogazione, sentita la sezione rispettiva del Consiglio stesso.

Art. 34.

Contro le disposizioni degli ispettori provinciali è ammesso ricorso alla Giunta regionale, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della intimazione o comunicazione della disposizione.

Contro i provvedimenti dell'ispettore regionale da comunicarsi per conoscenza alla Provincia, è ammesso ricorso da parte della Giunta provinciale, entro il termine di cui sopra, alla Giunta regionale per illegittimità, incompetenza o eccesso di potere.

Art. 35.

I contravventori ai provvedimenti di cui all'art. 13 ed agli ordini di cui all'art. 26 della presente legge sono passibili delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 650 e 652 del Codice penale.

Disposizioni transitorie

Art. 36.

Alla prima attuazione dei ruoli del personale permanente si provvede:

a) mediante trasferimento su domanda, con la conservazione del grado e dell'anzianità, del personale permanente dei Corpi di Trento e Bolzano;

b) mediante inquadramento, su domanda, del personale volontario che risulti continuativo presso i Corpi di Trento e Bolzano.

Il personale di cui alla lettera *a*) e *b*) attualmente in servizio presso i Corpi dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano che non potesse venire sistemato nei nuovi ruoli, potrà chiedere il trasferimento presso altro Corpo dei vigili del fuoco o l'inquadramento tra il personale di ruolo dei Comuni che abbiano Corpi volontari dotati di automezzi per il Servizio antincendi.

A tal fine, i Comuni provvisti di Corpi volontari dotati di automezzi potranno istituire nei propri organici posti di ruolo per il personale necessario alla custodia ed alla manutenzione degli automezzi.

Il personale ufficiali, sarà comandato presso la Regione mediante scelta tra gli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici del Servizio antincendi o fra gli ufficiali volontari.

La Giunta regionale può incaricare provvisoriamente e fino alla copertura del posto uno dei due Ispettori provinciali delle funzioni di ispettore regionale.

D'intesa con il Ministero dell'interno, per gli ufficiali volontari si potrà prescindere dal requisito di cui al n. 2 dell'art. 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

Art. 37.

I beni immobili dei Corpi dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano sono trasferiti alla Regione; egualmente i beni mobili già di proprietà comunale.

La Giunta regionale è autorizzata a regolare con la Cassa sovvenzioni antincendi i rapporti patrimoniali riguardo alla colonia estiva di Cei. Lo stesso vale per gli automezzi di proprietà della Cassa e per gli altri beni mobili in dotazione ai Corpi che saranno trasferiti in dotazione al Servizio regionale antincendi.

Art. 38.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo del versamento di contributi alla Cassa sovvenzioni antincendi da parte dei Comuni della Regione e da parte delle società di assicurazione limitatamente a quanto disposto all'art. 32.

Art. 39.

Il presidente della Giunta regionale chiederà al Governo l'estensione al personale del Servizio regionale antincendi delle qualifiche contemplate all'art. 8 primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 agosto 1954

Il Presidente della Giunta regionale: ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

ALLEGATO *A*)

Personale permanente regionale del Servizio antincendi

RUOLO TECNICO UFFICIALI

Grado 7°	Ispettore regionale	n.	1
Grado 8°	Ispettore provinciale	»	2
Grado 9°	Vice comandante del Corpo	»	2

RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI

Corpo dei vigili del fuoco di Trento

Maresciallo di 1ª classe	n.	1
Maresciallo di 2ª classe	»	1
Maresciallo di 3ª classe	»	1
Brigadiere	»	4
Vice brigadiere	»	4
Vigile scelto	»	9
Vigile	»	10
	n.	30

Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano

Maresciallo di 1ª classe	n.	1
Maresciallo di 2ª classe	»	1
Maresciallo di 3ª classe	»	1
Brigadiere	»	4
Vice brigadiere	»	4
Vigile scelto	»	9
Vigile	»	10
	n.	30

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1954, n. 25.

Ricostituzione delle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 24, *del* 1° *settembre* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ricostituzione delle Casse

Sono ricostituite le Casse mutue provinciali di malattia per le provincie di Trento e di Bolzano di cui al secondo comma dell'art. 6 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Le due Casse hanno la sede nel capoluogo della rispettiva Provincia e uffici nella propria circoscrizione provinciale.

Art. 2.

Personalità giuridica delle Casse

Le Casse mutue provinciali di malattia sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza della Regione.

L'ordinamento e l'attività delle Casse sono regolati dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo art. 37.

Le Casse mutue provinciali di malattia possono darsi propri statuti e propri regolamenti in conformità alla presente legge ed al suo regolamento di esecuzione.

Detti statuti e detti regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Funzioni delle Casse

Le Casse provinciali esplicano nella propria circoscrizione le seguenti attività:

a) esercizio dell'assicurazione obbligatoria per le malattie per i lavoratori;

b) esercizio, nei limiti fissati dalla presente legge e da leggi successive, delle assicurazioni facoltative individuali e collettive.

Le Casse possono gestire servizi assistenziali ed attuare provvidenze al fine di prevenire ed attenuare il rischio delle malattie; possono, inoltre, stipulare accordi con altre istituzioni che abbiano tra i propri compiti la assistenza sanitaria curativa e preventiva per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari nell'apprestamento dell'assistenza sanitaria alle categorie di persone rientranti nella rispettiva competenza.

Art. 4.

Attività delle Casse

Le Casse provinciali, nei limiti di cui all'articolo precedente, provvedono all'assistenza di tutti i casi di malattia, ad esclusione di quelli per i quali l'evento è protetto in forma obbligatoria da altre forme di previdenza sociale, nonchè in caso di maternità.

Un'apposita legge regionale potrà prevedere i casi in cui le Casse interverranno per quegli eventi, protetti da altre forme di previdenza, per i quali il singolo non abbia diritto alla prevista protezione per mancanza dei requisiti assicurativi.

Le Casse coordinano, inoltre, la loro attività assistenziale con le altre attività di assistenza e previdenza sociale dirette a fini uguali ed analoghi, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.

Art. 5.

Organi delle Casse

Sono organi delle Casse mutue provinciali di malattia:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio sindacale;
d) il Comitato mandamentale.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: composizione

Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) sette rappresentanti dei lavoratori;
b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;
c) un rappresentante dei medici, designato dalle organizzazioni professionali dei medici fra i professionisti che non abbiano rapporti di dipendenza o di convenzione con la Cassa;
d) un esperto, scelto fra le persone particolarmente versate nel campo delle assicurazioni sociali.

Alla prima riunione del Consiglio di amministrazione sarà provveduto alla nomina di un vice presidente.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; in caso di vacanze le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del quadriennio.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto quando compia atti contrari alla legge ed al regolamento, qualora gli amministratori delle Casse richiamati a rimuovere tali inconvenienti non vi abbiano adeguatamente provveduto; può essere sciolto altresì quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario, la cui gestione non potrà superare la durata di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il direttore della Cassa con funzioni di segretario.

Quando si trattino argomenti d'ordine sanitario, alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste anche il capo dei servizi sanitari.

Art. 7.

Rappresentanze dei gruppi linguistici nel Consiglio d'Amministrazione della Cassa mutua provinciale di Bolzano

La composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia di Bolzano dovrà adeguarsi alla coesistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa medesima.

Il regolamento stabilirà le modalità per l'accertamento della consistenza numerica dei gruppi linguistici di cui sopra.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione: funzioni

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

a) elaborare ed approvare lo statuto della Cassa·
b) nominare il direttore della Cassa;
c) assumere e licenziare il personale dipendente;
d) deliberare sul regolamento organico del personale nel quale siano stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, le consistenze numeriche ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali della Cassa.

Nelle assunzioni di personale presso la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione del personale della Cassa stessa alla consistenza dei gruppi linguistici degli assicurati diretti.

L'attuazione della bilinguità dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti;

e) deliberare in merito alla istituzione o soppressione di agenzie, ambulatori od opere di assistenza nella circoscrizione della Cassa, e approvare i regolamenti amministrativi di servizio;
f) deliberare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
g) approvare le convenzioni da stipularsi con gli Istituti, case di cura, stabilimenti farmaceutici ed organizzazioni per il raggiungimento dei fini istituzionali delle Casse;
h) deliberare le condizioni e le tariffe delle assicurazioni facoltative in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge e da leggi successive;
i) deliberare sull'impiego dei fondi e sulla costituzione dei fondi di riserva;
l) deliberare l'acquisto, la alienazione o la permuta dei beni immobili, nonchè l'eventuale trasformazione dei beni predetti, e comunque l'impiego dei capitali disponibili ai sensi dell'art. 32;
m) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;
n) deliberare sui ricorsi di assicurati o dei loro aventi causa per negate prestazioni;
o) deliberare sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento di obblighi assicurativi;
p) deliberare sulla misura del compenso spettante al presidente della Cassa ed ai membri del Collegio sindacale, nonchè sulla misura del gettone di presenza da corrispondere per ogni riunione ai membri del Consiglio di amministrazione, ai componenti dei Comitati mandamentali ed ai membri del Collegio sindacale;
q) adempiere a tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge e dal regolamento.

Le decisioni di cui ai punti *a*), *b*), *d*), *f*), *i*), *l*), *p*), diventano esecutive solo dopo l'approvazione della Giunta regionale.

La pronuncia sui ricorsi di cui al punto *n*) può essere delegata dal Consiglio di amministrazione ad un Comitato ristretto composto dal presidente o da chi per esso, da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal medico consigliere della Cassa.

Art. 9.

Presidente.

Il presidente viene nominato tra i membri del Consiglio di amministrazione delle Casse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Esso ha la legale rappresentanza della Cassa cui è preposto e adempie alle seguenti funzioni:

a) presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca o di sua iniziativa o su richiesta di almeno cinque consiglieri;
b) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle sue deliberazioni;
c) impartisce le direttive per il funzionamento della Cassa in esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione;
d) firma, per la parte che egli non ha deferito al direttore, gli atti e i documenti che importano impegno per l'Ente;
e) esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti che disciplinano l'attività della Cassa.

In caso di assenza o di impedimento il presidente può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio al vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, ad un consigliere di amministrazione secondo le norme previste dallo statuto.

Art. 10.

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, e scelti uno tra le persone designate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, uno tra le persone designate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, ed un terzo quale rappresentante della Regione; quest'ultimo assume l'incarico di presidente del Collegio sindacale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I sindaci possono intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed a tale scopo vengono invitati alle riunioni. Essi esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 11.

Comitati mandamentali: composizione

I Comitati mandamentali sono istituiti in tutti i centri ove funzionano agenzie delle Casse, fatta eccezione per i capoluoghi delle Provincie in cui hanno sede gli uffici centrali delle Casse.

I Comitati mandamentali sono composti da due rappresentanti dei lavoratori ed un rappresentante dei datori di lavoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I Comitati mandamentali sono presieduti da uno dei loro componenti, nominato in seno ai Comitati stessi.

I componenti i Comitati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 12.

Comitati mandamentali: funzioni

I Comitati mandamentali:

a) sorvegliano, al fine di assicurare un buon funzionamento nell'erogazione delle prestazioni e sull'esatto adempimento degli obblighi contributivi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;

b) suggeriscono i provvedimenti idonei a rendere i servizi della Cassa aderenti alle esigenze locali;

c) esprimono parere sulle questioni ad essi sottoposte dal presidente della Cassa provinciale e attuano ogni altro compito ad essi affidato dal Consiglio di amministrazione.

I presidenti dei Comitati mandamentali partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione quando questo tratti argomenti che interessino particolarmente il rispettivo mandamento.

Art. 13.

Compensi per i componenti gli organi delle Casse

I presidenti delle Casse ed i membri del Collegio sindacale, per il periodo in cui esercitano effettivamente le loro funzioni, hanno diritto ad un compenso.

I consiglieri di amministrazione, i membri del Collegio sindacale ed i componenti del Comitato mandamentale hanno diritto ad un gettone di presenza per ogni riunione dei predetti organi collegiali alla quale partecipano. Agli stessi è dovuto altresì il rimborso delle spese vive incontrate per partecipare alle predette riunioni qualora risiedano in località diverse da quelle dove ha sede la Cassa.

Art. 14.

Comitato di collegamento fra le due Casse

I presidenti delle due Casse provinciali e due consiglieri di ciascuna Cassa, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione, fanno parte di un Comitato di collegamento fra le due Casse. Tale Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alle attività sociali e sanità ed ha carattere consultivo.

Al Comitato di collegamento spetta:

a) proporre i provvedimenti necessari per perfezionare e parificare, salvo esigenze locali, il trattamento erogato dalle due Casse nelle rispettive Provincie, sorvegliando a che questo riesca non inferiore a quello erogato in campo nazionale dallo I.N.A.M.;

b) promuovere iniziative dirette a favorire l'applicazione nelle due Provincie di uguali sistemi di amministrazione, di uguali procedure e di pari trattamento economico al personale delle Casse;

c) proporre alla Giunta regionale le eventuali modifiche alla presente legge e al regolamento;

d) esprimere parere circa le questioni ad esso sottoposte dalla Regione;

e) effettuare studi e disporre indagini sui fenomeni interessanti l'assistenza per le malattie;

f) promuovere la propaganda ai fini della prevenzione delle malattie, e per diffondere la conoscenza delle norme che disciplinano l'assicurazione per le malattie.

Quando vengono trattati argomenti di ordine sanitario il Comitato di collegamento viene integrato con la partecipazione dei due medici, consiglieri delle Casse.

Art. 15.

Obbligo dell'assicurazione

Sono soggetti obbligatoriamente all'assicurazione per le malattie presso le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri quali operai, impiegati o dirigenti, rispettivamente nelle provincie di Trento e di Bolzano.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli operai agricoli ed i mezzadri e coloni, nonchè i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri e i lavoratori addetti ai servizi familiari.

L'assicurazione per le malattie è altresì obbligatoria per i componenti la famiglia del datore di lavoro, quando prestino la loro opera alle sue dipendenze e non siano con esso conviventi.

Sono compresi fra i prestatori d'opera indicati al primo comma i soci di società cooperative e di società di fatto, che prestino la loro opera per conto della società in lavori da essa assunti ed eseguiti.

Art. 16.

Esclusioni dall'obbligo assicurativo

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per le malattie, nei termini di cui all'articolo precedente, i lavoratori che, dipendendo dallo Stato, da Enti locali o da altri Enti pubblici, siano iscritti a norma delle leggi in vigore per il territorio nazionale:

a) all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Statali (E.N.P.A.S.);

b) all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.);

c) all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Enti Diritto Pubblico (E.N.P.A.D.E.D.P.).

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

a) i lavoratori dello spettacolo che siano obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.);

b) gli impiegati e dirigenti agricoli e forestali che siano obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

c) i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (G. Amendola Roma);

d) gli addetti ai servizi di trasporto in concessione assistiti dalle Casse di soccorso interne di cui all'art. 23 del decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148.

Sono, invece, soggetti all'assicurazione i lavoratori di quelle aziende per i quali siano istituite mutue interne aziendali.

Art. 17.

Contributi di assicurazione

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è dovuto alle Casse provinciali di malattia, dai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze le persone di cui all'art. 15, un contributo stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun lavoratore.

L'aliquota del contributo è pari a quella fissata, per le varie categorie professionali, nell'assicurazione obbligatoria per le malattie gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.).

I contributi di assicurazione si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Art. 18.

Retribuzione soggetta a contributo

Ai fini del computo dei contributi si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro od in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi al fine del calcolo dei contributi, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale

1° agosto 1945, n. 692, nella legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive rispettive modificazioni. Per gli eventuali elementi della retribuzione, non specificatamente contemplati in dette leggi, si applicano i criteri in vigore per i contributi a percentuale per le assicurazioni sociali.

Qualora la retribuzione consista, in tutto o in parte, nella gratuità dell'alloggio o del vitto od in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione delle valutazioni provincialmente stabilite per le assicurazioni sociali e le altre gestioni collegate.

Il contributo è pure dovuto per quei periodi in cui, pur mancando una materiale prestazione d'opera, viene conservata al lavoratore, in tutto od in parte, la retribuzione, tranne che in caso di malattia.

Art. 19.

Retribuzioni medie e convenzionali

Per particolari categorie di lavoratori retribuiti a cottimo o a percentuale, o la cui retribuzione sia minima, o comunque di difficile accertamento, come pure per gli apprendisti con o senza retribuzione, possono essere stabilite dalle Casse retribuzioni medie convenzionali, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, sulle quali effettuare il computo dei contributi.

In ogni caso, salvo quanto concerne gli apprendisti, non possono essere denunciate dai datori di lavoro, agli effetti della assicurazione per le malattie, retribuzioni medie in ciascun periodo di paga inferiori a lire 400 per ogni giornata di lavoro, nè possono essere stabilite retribuzioni medie convenzionali giornaliere inferiori a tale importo.

Art. 20.

Riscossione dei contributi non agricoli

La riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per le malattie per i lavoratori non agricoli può essere affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in modo da consentire una riscossione unificata con i contributi dovuti per le forme previdenziali gestite da detto Istituto e secondo i sistemi per questi ultimi in vigore.

Gli eventuali rapporti fra l'I.N.P.S. e le Casse mutue provinciali di malattia saranno disciplinati con apposita convenzione.

Art. 21.

Riscossione dei contributi agricoli

La riscossione dei contributi dovuti per gli operai agricoli, per i mezzadri e per i coloni, viene effettuata secondo la procedura della riscossione dei contributi unificati in agricoltura prevista dal regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni e integrazioni, e può essere affidata al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

I rapporti tra detto Servizio e le Casse mutue provinciali di malattia saranno disciplinati con apposita convenzione.

Per i lavoratori agricoli dipendenti da aziende industriali e commerciali o che, addetti a particolari lavorazioni, siano esclusi dall'applicazione della detta procedura, la riscossione dei contributi si effettuerà ai termini dell'art. 20.

Art. 22.

Concetto di malattia

Agli effetti dell'assicurazione si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che abbia per conseguenza la necessità di assistenza medica e farmaceutica congiunta o meno con la incapacità al lavoro assoluta o parziale e la necessità di assistenza medica e di somministrazione di mezzi terapeutici.

Non dà diritto alle prestazioni il rapporto di lavoro che ha avuto inizio nel corso di una malattia, a meno che il lavoratore non possa pretendere l'assistenza in virtù di un precedente rapporto di assicurazione.

Art. 23.

Assistenza per le malattie: natura

L'assistenza cui dà diritto l'assicurazione è sanitaria ed economica.

L'assistenza sanitaria, nei limiti fissati dal regolamento comprende:

a) l'assistenza generica ambulatoria e domiciliare;
b) l'assistenza specialistica ambulatoria;
c) l'assistenza farmaceutica;
d) l'assistenza ospedaliera;
e) l'assistenza ostetrica e pediatrica;
f) le prestazioni integrative.

L'assistenza economica comprende:

a) l'indennità giornaliera di malattia
b) l'indennità alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;
c) l'assegno funerario;
d) sussidi straordinari in via facoltativa.

Le prestazioni di cui sopra verranno erogate con le modalità e nei limiti stabiliti dal successivo regolamento.

L'assistenza sanitaria compete anche ai familiari viventi a carico dell'assicurato, nei limiti indicati nei successivi articoli e nel regolamento.

Non dà diritto all'assistenza economica la malattia contratta per abuso di alcoolici e per propria colpa grave.

Art. 24.

Familiari

Agli effetti della presente legge sono considerati familiari:

a) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli esposti legalmente affidati;
b) il coniuge, ovvero la donna che convive con il capo famiglia dal quale abbia avuto figli naturali riconosciuti;
c) le figlie nubili;
d) i suoceri viventi a carico, ove non abbiano altri figli tenuti per legge agli alimenti ed in grado di prestarli;
e) i genitori, i genitori adottivi, le persone cui il capo famiglia fu legalmente affidato, e gli avi, se conviventi;
f) i fratelli e le sorelle del capo famiglia, se con esso conviventi.

Art. 25.

Limiti dell'assistenza

L'assistenza sanitaria e l'assistenza economica erogate dalle Casse non possono essere inferiori — per quanto concerne i soggetti protetti, nonchè la entità delle singole prestazioni di cui all'art. 23 ed il periodo di protezione — a quelle erogate dall'I.N.A.M. per le altre Provincie, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1943, n. 138; 26 agosto 1950, n. 860; 18 gennaio 1952, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi che, comunque, disciplineranno la assicurazione per le malattie e l'assistenza alle lavoratrici madri per il territorio nazionale.

Art. 26.

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione

E' ammessa la prosecuzione volontaria dell'assicurazione per i lavoratori che abbiano cessato di prestare opera alle dipendenze di terzi e che possano far valere almeno un anno di contribuzione negli ultimi tre anni, purchè presentino domanda entro quindici giorni dalla fine del periodo di protezione.

Le aliquote contributive saranno computate sulla retribuzione media denunciata nell'ultimo anno di contribuzione.

I lavoratori che siano ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione e paghino i prescritti contributi, conservano, sia per se stessi come per i loro familiari, il diritto alle prestazioni sanitarie previste per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Art. 27.

Assicurazione facoltativa

Con apposito provvedimento di legge potranno venir stabilite tariffe particolari per l'assicurazione facoltativa per appartenenti alle seguenti categorie:

a) pensionati;
b) artigiani;
c) piccoli esercenti, piccoli industriali, liberi professionisti, coltivatori agricoli diretti (proprietari o affittuari) entro i limiti fissati dal regolamento;

d) familiari conviventi con l'iscritto facoltativo che non abbiano diritto alle prestazioni in seguito all'iscrizione del congiunto;

e) sacerdoti che non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Art. 28.

Ricorsi in sede amministrativa e all'autorità giudiziaria

Contro i provvedimenti delle Casse, concernenti la concessione delle prestazioni o la misura delle stesse, è ammesso il ricorso in via amministrativa, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.

Contro la decisione del Consiglio di amministrazione o in caso di mancata decisione del ricorso amministrativo entro il termine previsto dal comma precedente, l'iscritto può ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria; l'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Art. 29.

Sanzioni

Le inosservanze delle precedenti disposizioni, in quanto costituiscano violazione delle leggi 11 gennaio 1943, n. 138; 26 agosto 1950, n. 860; 18 gennaio 1952, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme in esse richiamate, sono punite a termini delle leggi medesime.

Si osservano parimenti le norme contenute nelle citate leggi per il componimento in via amministrativa delle contravvenzioni.

Ad esso componimento provvederà, su segnalazione dell'organo esattore, il Consiglio di amministrazione delle rispettive Casse.

Art. 30.

Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali

Le Casse mutue provinciali di malattia fruiscono di tutti i benefici, privilegi, potestà ed esenzioni tributarie concesse all'I.N.A.M.

I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno privilegio generale sui mobili nei termini di cui all'art. 2753 del Codice civile.

Art. 31.

Patrimonio

Il patrimonio delle Casse è composto

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo, spettano ai due Enti;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti, a termini del regolamento.

Art. 32.

Impiego di capitali

I capitali disponibili delle Casse possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito della Regione;

c) in beni immobili destinati alle funzioni sociali degli Enti.

Art. 33.

Gestione

L'Amministrazione è attuata sulla base della gestione unica per ciascuna Cassa, con evidenza ed imputazioni contabili inerenti ai singoli settori fondamentali di attività, al fine di mantenere per ciascuno di essi l'equilibrio tra contributi e prestazioni.

Art. 34.

Spese per il funzionamento del Comitato di collegamento

La Regione assume a proprio carico, le spese per il funzionamento del Comitato di Collegamento tra le due Casse di cui all'art. 13.

L'onere di tali spese farà capo al corrispondente capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento delle Commissioni regionali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Sistemazione patrimoniale — Personale delle Casse

Le Casse mutue provinciali di malattia, all'atto della loro legale ricostituzione, assumono le attività e le passività della gestione degli Enti funzionanti di fatto in modo autonomo, con tale nome, rispettivamente nelle provincie di Trento e di Bolzano.

Le Casse assumono alle loro dipendenze il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge prestava la sua opera alle dipendenze dei detti Enti, conservando ad esso lo stato giuridico ed economico acquisito alla data suddetta.

Art. 36.

Convenzioni con l'I.N.A.M.

Con apposite convenzioni da stipularsi con l'I.N.A.M. le Casse provvederanno a disciplinare:

a) le consegne degli atti e delle attrezzature relativi alla gestione del settore agricolo dell'assicurazione di malattia;

b) le condizioni per l'assorbimento nelle Casse del personale in servizio presso le sedi dell'I.N.A.M. delle provincie di Trento e di Bolzano, che non intende continuare la sua attività alle dipendenze dell'I.N.A.M.;

c) i rapporti con le sedi dell'I.N.A.M. per quanto concerne l'assistenza di malattia ai lavoratori che si trasferiscono dalle altre Provincie nella Regione Trentino-Alto Adige, o viceversa, e ai loro familiari;

d) ogni altra relazione con l'I.N.A.M., con particolare riferimento a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, L. C. 26 febbraio 1948, n. 5, e dall'art. 27 della presente legge.

Art. 37.

Regolamento

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad emanare il regolamento per la sua esecuzione.

Le disposizioni degli Statuti attuali delle Casse che risultassero incompatibili con le norme della presente legge e del suo regolamento, dovranno considerarsi decadute.

Art. 38.

Regolamento organico del personale

Il regolamento organico del personale dovrà essere deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa e sottoposto alla approvazione della Giunta regionale in conformità alla lettera *d*), primo comma dell'art. 8, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Approvazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Fino a quando non venga provveduto in via definitiva e con apposito provvedimento legislativo, nel caso in cui la Giunta regionale non adotti alcun provvedimento, nel termine di giorni sessanta, sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sottoposte alla sua approvazione, queste si intendono approvate.

Art. 40.

Designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro

Nella prima applicazione della presente legge e fino a tanto che non siano predisposte con successivo provvedimento legislativo le modalità per l'attuazione del metodo elettivo, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro saranno designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative, con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale; qualora la designazione di cui sopra non venisse resa nota entro i termini indicati nella deliberazione anzidetta, la Giunta regionale provvederà alla nomina d'ufficio.

I Consigli di amministrazione dovranno essere costituiti entro un massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 agosto 1954

Il Presidente della Giunta regionale: ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1954, n. 26.

Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale (5° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 25, del 24 settembre* 1954)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il comune di Merano, al fine di garantire il pareggio del bilancio, è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1953, le seguenti supercontribuzioni, nei limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

il 100 % sulla sovrimposta terreni;
il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusi il gas, l'energia elettrica e gli abbonamenti obbligatori sui materiali da costruzione;
il 100 % sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni;
il 50 % sull'imposta cani;
il 50 % sull'imposta bestiame;
il 50 % sull'imposta vetture e domestici;
il 50 % sull'imposta pianoforti e biliardi;
il 50 % sull'imposta di patente;
il 50 % sull'imposta macchine da caffè espresso;
il 50 % sull'imposta licenza pubblici esercizi;
il 50 % sull'imposta valore locativo;
il 50 % sulla tassa insegne;
il 50 % sulla tassa occupazione spazi ed aree.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 settembre 1954

Il Presidente della Giunta regionale: ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE PROVINCIALE 2 settembre 1954, n. 2.

Modifiche alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, sull'ordinamento dei masi chiusi nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 25, del 24 settembre* 1954)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, valgono anche per le aziende agricole iscritte nella Sezione I del Libro fondiario nei Comuni catastali in cui il medesimo è stato aperto entro il quinquennio successivo al 30 giugno 1929. Per le aziende predette la data del 30 giugno 1929 agli effetti degli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, è sostituita da quella di apertura del rispettivo Libro fondiario.

Art. 2.

Gli articoli 5, 7, 18, 25, 27, 31, 33 e 36 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5. — Un'azienda agricola che, al 30 giugno 1929, era iscritta nella Sezione I (masi chiusi), ma che nella sua consistenza ha subito tali cambiamenti per i quali i requisiti di cui all'art. 2 non sussistono più, dovrà costituirsi in maso chiuso, con dichiarazione della competente Commissione, se, a mezzo di escorporazione o di incorporazione di particelle di altre partite tavolari dello stesso proprietario, tali requisiti possono venir ristabiliti. Se le partite tavolari sono in comproprietà di più persone, è necessaria la preventiva adesione delle medesime.

Art. 7. — L'ufficio del libro fondiario competente riceve comunicazione della dichiarazione della Commissione locale per i masi chiusi e procede d'ufficio alle iscrizioni necessarie. Se dallo stato tavolare risultano ostacoli contro una iscrizione, l'ufficio del Libro fondiario ne informerà il proprietario e contemporaneamente ne darà comunicazione alla Commissione locale per i masi chiusi.

Gli atti rilasciati dalle Commissioni provinciali e locali per i masi chiusi e dagli uffici dei Libri fondiari destinati agli usi previsti dalla presente legge si intendono richiesti nell'interesse pubblico, purchè in essi si faccia menzione della loro destinazione.

Art. 18. – Nella successione legittima del proprietario di un maso chiuso la scelta dell'assuntore tra più coeredi viene fatta entro l'ordine generale del Codice civile, secondo i seguenti criteri: La preferenza spetta ai discendenti legittimi; ai figli legittimi sono equiparati i legittimati. Ai figli legittimi e legittimati e ai loro discendenti sono equiparati gli adottivi; questi ultimi prevalgono sui figli naturali. Seguono gli altri congiunti secondo l'ordine stabilito nel Codice civile. Fatto salvo quanto disposto nel comma seguente, il figlio vivente è preferito per l'assunzione ai discendenti del figlio premorto. Tra i chiamati alla successione nelle stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso, è preferito il più anziano.

Quando però un figlio premorto, al quale in caso di sopravvivenza sarebbe stata attribuita l'assunzione del maso, aveva preso moglie o marito sul maso lasciando un figlio che al momento dell'apertura della successione risiede tuttora sul maso, il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo.

Se il chiamato all'assunzione non vuole assumere il maso chiuso, la preferenza spetta agli altri eredi nell'ordine suddetto.

Il diritto all'assunzione acquisto si trasmette in caso di morte ai discendenti del defunto nell'ordine suddetto.

Se il defunto non ha lasciato prole ed il maso gli era pervenuto tutto, o nella maggior parte, in via ereditaria o per trasferimento che anticipava la successione ereditaria da parte di uno dei genitori, l'assuntore sarà chiamato a parità di grado di parentela tra gli aventi diritto all'eredità che appartengano alla stirpe del suddetto genitore.

Art. 25. — Se il defunto non ha disposto in riguardo al valore di assunzione e se gli interessati non addivengano ad un accordo tra loro, il prezzo di assunzione sarà determinato

in base al valore di reddito mediante applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria provinciale.

Qualora però l'assuntore o i coeredi ne facciano domanda, il reddito presunto, dal quale, con l'applicazione del tasso legale, sarà ricavato il valore del bene, verrà determinato dal pretore competente per il rilascio del certificato di eredità in base ad una stima eseguita da tre esperti in materia agraria.

A tale scopo il pretore, su ricorso del chiamato all'assunzione o di uno o più coeredi nomina l'esperto concedendo alle parti interessate un termine per la nomina di un esperto proprio. In caso di disaccordo tra più coeredi sulla nomina del proprio esperto, la nomina è fatta dal pretore. Si applicano in materia, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo II, capo VI, del Libro IV del C.P.C. Il pretore ed il tribunale in sede di gravame, possono sentire le parti.

Nell'accertare il valore del maso, si deve tenere debito conto delle scorte esistenti; in quanto però le stesse sono pertinenze del maso, non vengono stimate separatamente. Alla stima delle parti del patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17 non fanno parte del maso chiuso, non si applica il disposto del primo comma del presente articolo.

Gli interessati e i membri della Commissione locale per i masi chiusi possono assistere alla stima e fare le loro osservazioni.

Art. 27. — A richiesta dell'assuntore del maso, la Commissione locale potrà concedere per il pagamento delle somme dovute ai coeredi un termine, il quale non può superare cinque anni dall'assunzione effettiva del maso.

Trattandosi di coeredi minorenni, il pretore, sentito il tutore e la Commissione locale per i masi chiusi, può disporre una proroga per il pagamento del conguaglio fino al raggiungimento della maggiore età.

Tutte le somme dovute ai coeredi hanno ipoteca legale salvo esplicita rinuncia dei coeredi maggiorenni e dovrà essere stabilito un criterio di conguaglio monetario per adeguare la somma alle variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita.

Se il maso, prima della scadenza del termine concesso, viene trasferito — per atto tra vivi — ad un terzo i coeredi possono chiedere il pagamento immediato dei loro crediti ereditari.

Art. 31. — Se un maso chiuso, al momento in cui hanno inizio gli effetti legali di cui all'art. 8, è comproprietà di due o più persone, e se la comunione derivi da acquisto in via di successione legittima o testamentaria, il chiamato all'assunzione e i coeredi hanno facoltà di procedere alla divisione e all'assunzione in conformità degli articoli 18-27 della presente legge.

L'erede chiamato all'assunzione decade dal suo diritto, se entro due anni dal momento suddetto non dichiari di voler assumere il maso. Anche gli altri coeredi decadono dal diritto di assumere il maso, se ognuno entro il termine di un mese dalla mancata dichiarazione di chi lo precede, non dichiari di voler assumere il maso.

Le dichiarazioni saranno fatte con atto notificato dall'ufficiale giudiziario. Nel caso in cui entro il termine di cui sopra il diritto all'assunzione non venga fatto valere da nessun coerede, rimane esistente la comproprietà.

In caso di vendita di singole quote di comproprietà, ai comproprietari spetta il diritto di prelazione a norma dell'art. 732 del Codice civile.

Art. 33. — Qualora gli eredi si siano accordati circa la assunzione del maso, l'ammontare del relativo prezzo, le modalità di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti alla successione, se ne farà menzione nel ricorso per il rilascio del certificato di eredità ed in tale caso il pretore deve verificare l'accordo raggiunto in conformità all'art. 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e darne atto nel certificato rilasciandolo conformemente.

Ove il pretore avesse determinato il valore del maso a norma dell'art. 25 la relativa ordinanza è allegata al ricorso per il rilascio del certificato di eredità. Nel certificato di eredità il maso chiuso sarà assegnato all'erede assuntore coll'obbligo di pagare in contanti ai coeredi le quote risultanti dal decreto di determinazione del valore del maso.

Quando l'eredità comprendente il maso chiuso è devoluta anche a discendenti minorenni, su richiesta del rappresentante legale dei minorenni, l'assunzione del maso può dal pretore essere rinviata fino al raggiungimento della maggiore età del coerede più giovane, senza tuttavia andare oltre il raggiungimento del 31° anno di età dell'avente diritto all'assunzione. In tale caso il pretore indica il termine dell'assunzione nel certificato di eredità, decretandone anche l'annotazione nel Libro fondiario.

Art. 36. — Della mancanza di un parere o di un'autorizzazione della Commissione per i masi chiusi, in quanto previsti dalla presente legge, si tiene conto d'ufficio.

Gli atti espletati senza detto parere o autorizzazione, o comunque contrastanti con le disposizioni contenute nella presente legge, sono nulli.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 — ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 2 settembre 1954

Il Presidente della Giunta provinciale: ERCKERT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 30 agosto 1954, n. 12.

Modificazioni al regolamento organico per il personale dell'Amministrazione provinciale di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 27, del 22 ottobre* 1954)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, sull'ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche;

Visto l'art. 48, n. 1 e 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione 6 agosto 1954, n. 498/3-I, della Giunta provinciale recante modificazioni al vigente regolamento organico per il personale dell'Amministrazione provinciale, deliberato il 2 maggio 1924 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Trento in seduta 23 maggio 1924, sub n. 23.424/II, e successive modificazioni;

Visto l'art. 303 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il precedente proprio decreto 28 aprile 1954, n. 4, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1954, registro n. 1, foglio n. 19;

Decreta

L'art. 7 del decreto 28 aprile 1954, n. 4, del Presidente della Giunta provinciale di Trento, recante modifiche all'art. 70 del regolamento organico per il personale dell'Amministrazione provinciale è sostituito dal seguente:

Art. 70. « Per gli impiegati provinciali di ruolo assunti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e delle successive modificazioni, i titoli di studio prodotti ed in base ai quali gli stessi hanno ottenuta l'assegnazione ad un determinato gruppo e ramo di servizio, sono ritenuti equipollenti a quelli contemplati all'art. 2 ad ogni effetto tanto della permanenza nel posto occupato quanto per la futura progressione in carriera ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 30 agosto 1954

Il Presidente della Giunta provinciale
Dott. REMO ALBERTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1954
Registro n. 1, foglio n. 119. — SALETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 25 ottobre 1954, n. 5.

Nomina dei membri della Commissione provinciale per i masi chiusi, ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 33, *del* 31 *dicembre* 1954)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

Visto il combinato disposto degli articoli 39 e 47, primo comma, della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, sull'ordinamento dei masi chiusi;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 ottobre 1954, n. 1173, sulla scelta dei membri della Commissione provinciale per i masi chiusi;

Decreta

la nomina dei componenti della Commissione provinciale per i masi chiusi prevista dagli articoli 39 e 47, primo comma, della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1

a) per la durata della legislatura in corso;
l'Assessore provinciale Peter dott. Brugger, presidente;

b) per la durata della legislatura in corso:
il consigliere provinciale Albino dott. Dell'Antonio, vice-presidente;

c) per la durata di tre anni
il comm. Eugenio dott. Radnich, membro effettivo;
il sig. Gennaro dott. Nardi, sostituto;

d) fino alla costituzione del Consiglio agrario provinciale:
il sig. Karl Ramoser, membro effettivo;
il sig. Luigi Sossai, sostituto;

e) per la durata di tre anni;
il sig. Georg Thaler, membro effettivo;
il sig. Heinrich Puff, sostituto;

f) per la durata di tre anni
il sig. Otto dott. Vinatzer, membro effettivo;
il sig. Arturo Caresani, sostituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 ottobre 1954

Il Presidente della Giunta provinciale
AVV. KARL ERCKERT

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1954
Registro n. 1, *foglio n.* 5. — MAROTTA

(3505)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2111308) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C